

BVGer C-5571/2014 vom 22. April 2015

Bundesverwaltungsgericht, 2015-04-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-5571_2014

FR: TAF C-5571/2014 du 22 avril 2015

IT: TAF C-5571/2014 del 22 aprile 2015

Regeste

Visto Schengen

Erwägungen

E. 1.1

Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.

E. 1.2

In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello Spazio Schengen rese dalla SEM - la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, il quale statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF).

E. 1.3

Riservati i casi in cui la LTAF non dispone altrimenti la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). A._____, che ha precedentemente inoltrato opposizione (cfr. opposizione del 1° luglio 2014 valida per i tre invitati), ha il diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed i suoi ricorsi, presentati nella forma e nei termini prescritti dalla legge, sono ricevibili (art. 50 e 52 PA).

E. 2

Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (DTAF 2009/57 consid. 1.2; André Moser et al., *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis*, tomo X, 2a ed., 2013, n. 3.197; Pierre Moor, *Droit administratif*, Vol. II, 3a ed., 2011, n. 2.2.6.5). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

E. 3

Sebbene A._____ abbia presentato tre atti ricorsuali, ognuno per ogni persona invitata, il Tribunale costata che le tre decisioni avversate concernono fatti di uguale o simile natura e pongono gli stessi o simili termini di diritto, di modo che si giustifica la congiunzione delle

cause e la pronuncia di una sola sentenza per un motivo di economia processuale (cfr. André Moser et al., op. cit., n. 3.17)

E. 4

La politica delle autorità svizzere in materia di visti riveste un ruolo importante nella prevenzione dell'immigrazione clandestina (cfr. Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, FF 2002 3327, pag. 3351). Non potendo accogliere tutti gli stranieri che desiderano venire in questo paese, sia per un soggiorno di corta durata che per un soggiorno di lunga durata, le autorità svizzere possono applicare legittimamente una politica d'ammissione restrittiva (DTF 135 I 143 consid. 2.2; cfr. anche sentenze del TAF C-5953/2013 del 26 giugno 2014 consid. 3; C-1450/2013 del 23 ottobre 2013 consid. 3; C-4852/2011 del 20 marzo 2013 consid. 3). La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata in Svizzera né quello al rilascio di un visto. La Svizzera, come gli altri Stati, non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stranieri nel suo territorio. Questa decisione viene presa dalla Svizzera autonomamente in accordo con il diritto internazionale pubblico (Messaggio citato in FF 2002 3327 pag. 3390; DTF 135 II 1 consid. 1.1; DTAF 2014/1 consid. 4.1.1; 2011/48 consid. 4.1 e 2009/27 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata).

E. 5.1

Nella presente fattispecie si applicano le norme di diritto nazionale concernenti la procedura di visto, l'entrata e la partenza dalla Svizzera, per quanto gli Accordi di associazione alla normativa Schengen non prevedano disposizioni divergenti (art. 2 cpv. 4 e 5 LStr [RS 142.20]).

E. 5.2

Per un soggiorno di una durata massima di 90 giorni in Svizzera, rispettivamente nello Spazio Schengen, l'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204) rinvia al regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere Schengen, GU L 105/1 del 13 aprile 2006, pagg. 1-32), il cui art. 5 è stato modificato dall'art. 1 del regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 modificante il Codice frontiere Schengen, la convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen, i regolamenti (CE) n. 1683/95 e (CE) n. 539/2001 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 182 del 29 giugno 2013). Le condizioni d'entrata da essi previste corrispondono essenzialmente a quelle di cui all'art. 5 LStr.

E. 5.3

È inoltre necessario giustificare lo scopo e le condizioni di soggiorno, nonché disporre di mezzi finanziari sufficienti (art. 5 cpv. 1 lett. b LStr, art. 5 cpv. 1 lett. c Codice frontiere Schengen e art. 14 cpv. 1 lett. a-c del regolamento [CE] n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti [Codice dei visti, GU L 243/1 del 15 settembre 2009, pagg. 1-58]). I cittadini di paesi terzi che intendono entrare nello Spazio Schengen devono comprovare che, trascorso il periodo concesso dal visto, lasceranno la Svizzera entro il termine stabilito (art. 14 cpv. 1 lett. d; art. 21 cpv. 1 Codice dei visti; art. 5 cpv. 2 LStr). Infine non devono essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS II) ai fini della non ammissione e non essere

considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri (art. 5 cpv. 1 lett. c LStr; art. 5 cpv. 1 lett. d ed e Codice frontiere Schengen).

E. 5.4

La pratica e la giurisprudenza relative all'art. 5 LStr, ed in particolare a proposito della garanzia di rimpatrio prevista all'art. 5 cpv. 2 LStr, possono essere applicate alla presente fattispecie (in merito ai dettagli di tale problematica, cfr. DTAF 2009/27 consid. 5.2 e 5.3).

E. 6

Se le condizioni per rilasciare un visto al fine di entrare nello Spazio Schengen non sono adempiute, in casi eccezionali è comunque possibile concedere un visto a validità territoriale limitata. Lo Stato membro interessato può fare segnatamente uso di tale possibilità, se lo ritiene giustificato per motivi umanitari, di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali (art. 25 cpv. 1 lett. a Codice dei visti, nonché art. 5 cpv. 4 lett. c Codice frontiere Schengen).

E. 7

In qualità di Paese dello Spazio Schengen, la Svizzera applica parimenti il Regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 (GU L 81 del 21 marzo 2001), il cui art. 1 § 1 e 2 prescrive che i cittadini dei paesi terzi che figurano nell'allegato I al medesimo Regolamento devono essere in possesso del visto all'atto di attraversamento delle frontiere esterne degli Stati Schengen. In proposito, essendo l'Egitto, contemplato nel sopraccitato allegato I, gli invitati, quali cittadini egiziani, soggiacciono all'obbligo del visto.

E. 8.1

Al fine di valutare se l'uscita dallo Spazio Schengen alla scadenza del previsto soggiorno risulti sufficientemente assicurata, è necessario giudicare un comportamento futuro. Ora, non è possibile constatare in modo certo un fatto non ancora accaduto, tuttavia si possono emettere delle supposizioni, considerando l'insieme delle circostanze della fattispecie e i dati concreti che risultano dalla situazione generale del paese d'origine del richiedente.

E. 8.2

A questo proposito è utile soffermarsi sull'attuale situazione politica, economica e sociale dell'Egitto. Dal 2011 essa è marcata dall'instabilità. Nel febbraio del 2011 l'allora presidente Hosni Mubarak, al potere da decenni, è stato destituito a seguito della repressione delle proteste popolari, le quali si inserivano nel contesto della cosiddetta "Primavera araba". Dopo un periodo di transizione durante il quale il paese è stato governato da un regime provvisorio controllato dall'esercito, nel giugno del 2012 Mohamed Morsi, esponente del movimento dei Fratelli musulmani, è stato eletto alla presidenza. Ciò non ha però contribuito a calmare la situazione politica del paese. Al contrario gli scontri e le proteste sono perdurate ed hanno raggiunto l'apice nell'estate del 2013 quando i militari hanno deposto il presidente Morsi. Le elezioni del maggio 2014 hanno decretato la vittoria Abd al-Fattah al-Sisi, già a capo della giunta militare (fonti: sito internet del Dipartimento federale degli affari esteri, versione del 26 gennaio 2015, consultato il 23 febbraio 2015, www.eda.admin.ch Rappresentanze e consigli di viaggio Egitto Consigli di viaggio - Egitto; sito internet del Ministero degli esteri della Repubblica federale tedesca, versione del 3 febbraio 2015, consultato il 23 febbraio 2015, www.auswaertiges-amt.de > Außen- und Europapolitik > Länderinformationen > Ägypten > Reise- und Sicherheitshinweise).

E. 8.3

Ad oggi la situazione in Egitto non può certo dirsi tranquilla. Negli ultimi mesi, specialmente nella capitale, vi è stato un susseguirsi di attentati terroristici. Oltre a ciò in altre zone del paese, ed in particolare nella penisola del Sinai, sussistono importanti problemi di sicurezza legati alla presenza di frange che rappresentano l'islamismo più radicale e che sono in aperto conflitto con le autorità statali.

E. 8.4

Anche sul piano economico, l'Egitto sta attraversando un periodo difficile, in quanto i problemi in quest'ambito rappresentano una delle cause dei disordini iniziati nel 2011. Condizioni di povertà generalizzata, unite a limitate prospettive d'impiego, hanno contribuito al malcontento sfociato nella caduta del regime di Mubarak. Da allora il governo ha tentato di contrastare le difficoltà economica mediante riforme, che unite all'incertezza politica, hanno messo a dura prova le finanze dello Stato e rallentato sensibilmente la crescita economica. Settori chiave dell'economia egiziana, in particolare turismo e industria manifatturiera, sono tra i più colpiti dalla crisi economica. Dal 2011 gli scambi commerciali con l'estero sono diminuiti e l'economia in generale dipende da aiuti esterni (in prevalenza provenienti dai paesi del Golfo Persico) al fine di garantire l'importazione di beni essenziali per l'economia. Questa situazione ha altresì avuto come conseguenza la svalutazione della moneta locale (sterlina egiziana) e un forte incremento dell'inflazione (fonte: sito internet della Central Intelligence Agency, www.cia.gov > Library > Publications > The World Factbook > Egypt).

E. 8.5

A proposito della situazione medico-sanitaria in Egitto il Tribunale rileva che non può essere comparata a quella elvetica. Quest'ultima risulta essere in generale migliore, in quanto le cure mediche nel paese di residenza degli invitati non appare sempre garantita (cfr. sito internet del Dipartimento federale degli affari esteri precitato).

E. 9

Tenuto conto delle considerazioni relative alla situazione socioeconomica in Egitto, nonché delle differenze tra questo paese e la Svizzera, la valutazione della SEM, secondo cui il rischio di un'uscita non conforme ai termini prestabiliti appaia relativamente elevato per i tre interessati, non può essere contestata. Ciononostante trarre delle conclusioni basandosi unicamente sulla situazione generale del paese d'origine, porterebbe ad una valutazione dei fatti eccessivamente generalizzata. Occorre pertanto esaminare l'insieme delle circostanze del caso concreto; in particolare eventuali obblighi familiari, sociali o professionali possono costituire una prognosi favorevole in vista di una partenza regolare dalla Svizzera. Al contrario in assenza di tali elementi il rischio di aggiramento delle regole di diritto degli stranieri può essere considerato elevato.

E. 10.1

Per quanto attiene alla situazione personale, familiare e patrimoniale di B._____, il Tribunale costata che essa è nata nel 1944, è madre di quattro figli (di cui due vivono in Egitto) ed è casalinga. Come precedentemente rilevato, essa vorrebbe entrare nello Spazio Schengen, unitamente alla sorella ed al nipote, al fine di poter rendere visita al fratello (qui ricorrente) domiciliato a E._____, cittadino elvetico dal 1990. A._____, classe 1949, risiede in Svizzera dal 1979, anno in cui ha sposato una cittadina elvetica; egli è padre di

due figli maggiorenni ed è da poco pensionato. Nell'atto ricorsuale quest'ultimo ha sostenuto che la sorella gode di ottima salute e non necessita di alcuna cura medica, inoltre essa non avrebbe nessuna intenzione di rimanere nello Spazio Schengen al termine della validità di un eventuale visto. Sul piano finanziario il ricorrente non ha fornito particolari ragguagli in merito alla situazione finanziaria di B._____, ma ha unicamente fornito proprie garanzie in merito alla copertura delle spese del soggiorno in Svizzera della sorella.

E. 10.2

La situazione personale di C._____ è simile a quella della sorella. Da un'analisi degli atti di causa risulta che l'interessata è nata nel 1953, è coniugata e madre di tre figli, tra cui D._____. Nell'atto ricorsuale A._____ asserisce che la sorella gode di ottima salute. C._____ viene inoltre definita come benestante, ma oltre a questa affermazione e a quella secondo cui la stessa goda di ottima salute, il ricorrente non ha fornito alcun elemento in grado di far luce sulle condizioni economiche e di salute dell'invitata. Al contrario l'insorgente ha unicamente asserito di potersi far carico personalmente dei costi legati al soggiorno della sorella (come detto da lui stesso definita benestante), la quale non avrebbe intenzione di rimanere nello Spazio Schengen al termine della validità del visto.

E. 10.3

In merito alla situazione personale, professionale ed economica del terzo invitato D._____ il Tribunale costata quanto segue. Egli è nipote del qui ricorrente e figlio di C._____, classe 1973 è coniugato e padre di un figlio. È attivo professionalmente in Egitto quale insegnante in una scuola superiore; dalle allegazioni del ricorrente risulta che D._____ è laureato e per la mansione di insegnante percepisce "un reddito fisso e dignitoso". L'ammontare di quest'ultimo, come pure la materia insegnata e la natura della scuola in questione, non sono tuttavia specificati. Parallelamente all'insegnamento egli lavora come autista, al fine di "arrotondare le proprie entrate". Come nei casi riguardanti la madre e la zia dell'interessato, il ricorrente non ha fornito spiegazioni più dettagliate in merito all'entità del patrimonio, delle prospettive professionali e della situazione familiare (segnatamente informazioni riguardanti la moglie e il figlio) di D._____.

E. 10.4

In sunto il Tribunale constata che il ricorrente si è limitato a fornire generiche informazioni circa la situazione degli interessati nel loro paese d'origine, in particolare per quanto riguarda i legami familiari e le condizioni economiche in cui versano B._____, C._____ e D._____.

E. 11

Dai documenti agli atti non emergono indizi indicanti precedenti richieste di visti o precedenti soggiorni in Svizzera degli inviati. Invero è lo stesso ricorrente ad affermare che le sorelle ed il nipote non sono mai stati in Svizzera (cfr. atti ricorsuali pag. 5).

E. 12.1

Come già rilevato, la giurisprudenza di questo Tribunale indica che ogni domanda di visto implica un'analisi individualizzata (cfr. ad esempio la sentenza del TAF C-3737/2013 del 21 giugno 2014 consid. 6.2ed i riferimenti ivi citati). In questo senso, ed a proposito di B._____, è opinione dello scrivente organo giudicante, che vista l'età, ossia quasi 71 anni (essa è nata il [...]) e in virtù del fatto che essa non abbia mai effettuato alcun soggiorno in Svizzera, non si possa escludere che l'interessata sia tentata di proseguire la permanenza in

Svizzera per differenti ragioni, siano esse mediche, legate alla difficile situazione in Egitto, alla voglia di beneficiare di condizioni di vita migliori oppure semplicemente per stare vicino al fratello residente in Svizzera o ai due figli che si trovano all'estero. Su questo punto l'autorità inferiore non può essere smentita, e l'argomentazione sollevata da quest'ultima (cfr. decisione impugnata, pag. 3) non è certo confutata dalle assicurazioni fornite dal ricorrente in merito all'attuale ottimo stato di salute della sorella, del resto A._____ non ha fornito alcuna prova a sostegno di tale affermazione.

E. 12.2

È opinione dello scrivente Tribunale che quanto poc'anzi affermato valga anche per la seconda invitata, ossia C._____. Come giustamente rimarcato dalla SEM, anch'essa può ormai essere inserita nella fascia di popolazione che a causa dell'età, avendo compiuto 62 anni lo scorso (...), è suscettibile di necessitare in qualsiasi momento di cure mediche, a volte importanti. Come nel caso di B._____, il ricorrente non ha fornito alcuna prova atta a dimostrare il buon stato di salute della richiedente, così come non ha fornito particolare ragguagli in merito ai suoi legami familiari e sociali nel paese di residenza.

E. 12.3

Per quanto invece concerne D._____, il Tribunale considera che in virtù della sua età (egli è nato il [...]) e vista la situazione economica e politica in Egitto, la SEM non può essere criticata per non aver escluso il rischio che, una volta giunto nello Spazio Schengen, l'interessato desideri prolungarvi la propria permanenza, con la speranza di trovarvi condizioni di vita migliori rispetto a quelle della sua terra natale; inoltre come nel caso delle altre invitate, con il suo gravame A._____ non ha fornito alcuna prova atta a dimostrare la reale situazione economica in cui versa l'interessato in Egitto, così come non ha sufficientemente chiarito quale sia la sua situazione familiare. Di conseguenza, a proposito del rischio risultante dal fatto che la persona a beneficio d'un visto d'entrata non lasci la Svizzera entro i termini del suo soggiorno ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LStr, il Tribunale ritiene fondate le preoccupazioni dell'autorità inferiore.

E. 13

Visto quanto precede, il mero desiderio dell'ospitante, perfettamente comprensibile, di invitare le sorelle ed il nipote in Svizzera non può costituire di per sé un motivo giustificante la concessione del visto. Come si è visto, la legislazione elvetica in materia di stranieri non garantisce alcun diritto all'entrata, né tantomeno alla concessione di un visto. In effetti, fatti salvi gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, si tratta di una competenza che le autorità esercitano autonomamente (cfr. consid. 4). La regolamentazione Schengen, ripresa dalla Svizzera nell'ambito della conclusione degli accordi di associazione a Schengen, limita nondimeno l'autonomia degli Stati parte a questi accordi, introducendo condizioni unificate valide per tutti gli Stati membri, e obbliga questi ultimi a rifiutare l'entrata e il visto a coloro che non adempiono alle condizioni previste. Tuttavia qualora l'autorità competente giunge alla conclusione che dette condizioni sono date e che non vi è alcun motivo di rifiuto, il visto deve in linea di principio essere concesso, fermo restando che esse godono di un ampio margine di apprezzamento nell'ambito dell'esame di dette condizioni. Il Tribunale ha già avuto modo di sottolineare che la regolamentazione di Schengen non conferisce, come del resto quella interna, alcun diritto all'entrata nello Spazio Schengen ed alla concessione di un visto (cfr. DTAF 2014/1 consid. 4.1.1 e 4.1.5; 2011/48 consid. 4.1).

E. 14

A titolo abbondanziale, occorre precisare che il rifiuto di autorizzare l'entrata degli interessati nello Spazio Schengen non rimette in causa la buona fede e l'onestà di chi, trovandosi in Svizzera, ha invitato dei terzi domiciliati all'estero per un soggiorno a scopo di visita e si è impegnato a garantire per le spese di soggiorno e di ripartenza dei suoi ospiti. Le citate garanzie fornite dall'invitante in sede di opposizione, in particolare quelle di natura finanziaria, sono prese in considerazione dalle autorità preposte a pronunciarsi sulla questione a sapere se è opportuno rilasciare un visto Schengen in favore degli stranieri che lo domandano. In effetti nell'esame del rischio di un'uscita non conforme ai termini è rilevante in prima linea il possibile comportamento degli invitati dedotto dalla documentazione agli atti. Solo gli invitati stessi sono in grado di assicurare la partenza dallo Spazio Schengen entro i termini stabiliti. Considerato l'insieme delle circostanze del caso, le dichiarazioni fornite dall'invitante con le quali egli si porta garante per tutte le spese di soggiorno, non sono tali da impedire ai richiedenti di intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente. L'esperienza ha infatti più volte dimostrato che le dichiarazioni d'intenzione formulate in merito all'uscita puntuale dalla Svizzera, costituiscono delle semplici dichiarazioni d'intenzione prive di effetti giuridici. L'invitante è infatti in grado di garantire certi rischi finanziari relativi al soggiorno dei richiedenti, egli non può tuttavia portarsi garante per un determinato comportamento (cfr. DTAF 2009/27 consid. 9 e sentenza del Tribunale amministrativo federale C-6204/2009 del 31 maggio 2010 consid. 10). Inoltre un rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello Spazio Schengen, pronunciato dalle autorità elvetiche, nel caso di specie non impedisce a ricorrente e richiedenti di vedersi, essi hanno infatti la possibilità di incontrarsi al di fuori dei confini elveticici, a cui si aggiungono le possibilità conferite dagli attuali e moderni sistemi di comunicazione.

E. 15

Come rilevato al consid. 12, ognuno dei tre invitati sembra avere dei legami familiari e affettivi in Egitto. Tuttavia la natura di dette relazioni non è stata sufficientemente esplicitata dal ricorrente. Certo il Tribunale considera che tali legami possano in una certa misura incoraggiare la persona interessata a rientrare nel proprio paese d'origine, essi non sono tuttavia sufficienti per garantire l'uscita dallo Spazio Schengen. L'esperienza ha infatti più volte dimostrato che l'esistenza di legami affettivi spinge le persone confrontate a situazioni di vita difficili ad abbandonare il proprio paese d'origine alla ricerca di condizioni di vita più favorevoli per sostenere i parenti rimasti in patria.

E. 16

La scrivente Corte costata che il ricorrente non ha invocato dei motivi atti a giustificare il rilascio di un visto a territorialità limitata (cfr. consid. 6) per nessuno dei tre invitati, un tale visto non può dunque entrare in linea di conto.

E. 17

Da quanto precede il Tribunale costata che si è in presenza di un rischio migratorio elevato, e che pertanto il rilascio del visto a favore di ognuno dei tre richiedenti non può essere concesso. Ne discende che l'autorità inferiore con le decisioni del 20 agosto 2014 non ha né violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; la SEM non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre le decisioni non sono inadeguate (art. 49 PA). Per questi motivi i ricorsi vanno respinti.

E. 18

Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente nella misura di fr. 1'400.-, i quali sono computati sugli anticipi spese versati il 9 ottobre 2014, mentre il saldo di fr. 2'200.- viene restituito (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli artt. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Non sono assegnate spese ripetibili. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.